UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

FONDO EXIT STRATEGY FUIF

REGOLAMENTO OPERATIVO

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ 3
ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA 4
ART. 3 – IMPRESE E SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI 4
ART. 4 – MISURA E CARATTERISTICA DELL'INTERVENTO 5
ART. 5 – SOGGETTO GESTORE 5
ART. 6 – MODALITÀ DI ACCESSO 6
ART. 7 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 6
ART. 8 – VERIFICA DI AMMISSIBILITA' E APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO 7
ART. 9 – COMITATO DI INVESTIMENTI 8
ART. 10 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE PARTECIPATE 8
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 9
ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI 10

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

La Regione Calabria, con delibera di Giunta regionale n. 554 del 14 dicembre 2021, ha deliberato quanto segue:

- di dare seguito, a quanto previsto dal Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 "Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999", e quindi all'eventuale reimpiego le risorse rinvenienti dal FIUF, dando priorità alla proposta che garantisce la maggiore compatibilità tra risorse disponibili e budget previsto;
- di approvare il documento di Exit Strategy sull'impiego delle risorse "rivenienti" dai fondi rotativi ricompresi nello strumento di ingegneria finanziaria (SIF) denominato Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria (FUIF), in quanto "libere" e correlate ad unprogramma comunitario "chiuso", quale il POR Calabria FESR 2007/2013, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 53/2013;
- di demandare al Dipartimento "Sviluppo Economico e Attrattori Culturali" l'attuazione di quanto previsto nel documento "Exit Strategy";

La Regione Calabria, con successiva delibera di Giunta Regionale n. 570 del 18 dicembre 2021:

- ha istituito il Fondo denominato "Fondo Exit Strategy Fuif" con una dotazione finanziaria pari ad € 26.190.043,49;
- ha approvato lo schema di Accordo di finanziamento, tra Regione Calabria e Fincalabra S.p.A.;
- ha demandato al Dipartimento "Sviluppo Economico e Attrattori culturali" l'approvazione del Regolamento Operativo del Fondo in oggetto, anche tenuto conto della proposta di Fincalabra S.p.a..

In data …. dicembre 2021 (repertorio n. ….), è stato sottoscritto digitalmente l'Accordo tra Regione Calabria, Dipartimento "Sviluppo Economico e Attrattori culturali", e Fincalabra S.p.A., avente per oggetto il reimpiego delle risorse finanziarie rivenienti dalla chiusura e rendicontazione del Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria (FUIF) istituito a valere su risorse del POR Calabria FESR 2007/2013.

Con decreto dirigenziale n. 38 del 07.01.2022 del Dipartimento "Sviluppo Economico e Attrattoriculturali", è stato approvato il Regolamento Operativo del "Fondo Exit Strategy Fuif".

la Legge Regionale n. 16 del 07/06/2022 integrativa della L.R. 38/2012, considerata la rilevanza strategica del sistema termale quale servizio di interesse generale, promuove la creazione della rete regionale delle terme, autorizzando, tra l'altro, Fincalabra S.p.A. ad intraprendere tutte le iniziative occorrenti, ivi incluse eventuali acquisizioni di aziende termali. Con lo stesso provvedimento legislativo, Fincalabra S.p.A. è stata autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo Exit Strategy Fuif, ponendo in atto gli atti di propria competenza.

A seguito della L.R. n. 16/2022 è stata presentata da Fincalabra S.p.A. in data…… prot. n….. proposta di modifica del Regolamento Operativo al fine di rendere più efficace il funzionamento del Fondo Exit Strategy fuif, nel rispetto delle indicazioni del Documento di Exit Strategy Fuif.

Con decreto dirigenziale n…. del…. del Dipartimento "Sviluppo Economico e Attrattori culturali", è stato approvato il presente Regolamento Operativo del "Fondo Exit Strategy Fuif", d'ora in avanti denominato anche "Fondo" che sostituisce e annulla il precedente approvato con D.D. n. 38/2022.

L'istituzione di tale "Fondo Exit Strategy Fuif", avente carattere "rotativo", consentirà all'Amministrazione regionale, in coerenza con il Documento di Exit Strategy predisposto dal Dipartimento "Programmazione Unitaria" ed approvato con la citata Delibera di Giunta regionale n. 554 del 14 dicembre 2021, di sostenere - attraverso l'istituzione di uno strumento finanziario di Private equity di cui al presente Regolamento Operativo - le strategie di sviluppo e di investimento di imprese che operano nei settori strategici della Regione Calabria, di rafforzare gli *assets* industriali ritenuti fondamentali per la Regione Calabria, anche in ottica macroeconomica, di accompagnarne la crescita dimensionale e lo sviluppo tecnologico, e di favorire la ripresa di aziende strategiche durante le fasi di stress finanziario, dotandole inoltre di una *governance* stabile.

Lo strumento si inserisce nel quadro degli interventi previsti a livello nazionale e comunitario, a sostegno alle imprese operanti nei settori strategici per la Regione che hanno subito rilevanti effetti negativi, dal punto di vista economico e finanziario, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della guerra in Ucraina.

E' riservata alla Regione Calabria, mediante emanazione di apposita legge regionale e/o mediante adozione di apposita delibera di Giunta regionale, l'individuazione delle aziende e/o dei settori strategici regionali in favore dei quali è previsto l'intervento finanziario di cui al presente Regolamento Operativo, da attuarsi - attraverso l'intervento di Fincalabra SpA, quale Soggetto gestore del Fondo - mediante l'ingresso nel capitale sociale oppure mediante l'incremento di partecipazioni sociali già detenute direttamente e/o indirettamente dalla Regione Calabria.

ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

L'ammontare complessivo delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al presente Regolamento Operativo, comprensivo degli oneri di gestione, è pari ad € 26.190.043,49.

Il Fondo è a carattere "rotativo" e, pertanto, le risorse finanziarie erogate in favore delle Imprese beneficiarie, e successivamente oggetto di restituzione al Fondo, potranno essere reimpiegate per l'erogazione di ulteriori interventi finanziari in favore del sistema imprenditoriale, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale.

L'Amministrazione regionale, tenuto conto delle risorse finanziarie impegnate tempo per tempo a valere sul Fondo, e di ulteriori risorse finanziarie "rivenienti" dai fondi rotativi ricompresi nello strumento di ingegneria finanziaria (SIF) denominato Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria (FUIF), si riserva la facoltà di incrementare la relativa dotazione.

ART. 3 – IMPRESE E SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI

In coerenza con il Documento di Exit Strategy predisposto dal Dipartimento "Programmazione Unitaria" ed approvato con la citata Delibera di Giunta regionale n. 554 del 14 dicembre 2021, possono accedere al Fondo di cui al presente Regolamento:

A. le imprese direttamente individuate sulla base di previsioni espresse contenute nella Legge regionale/o Delibera di Giunta Regionale
B. le imprese operanti nei settori strategici della Regione Calabria, individuati sulla base di previsioni espresse contenute nella Legge regionale/o Delibera di Giunta Regionale.

L'intervento finanziario previsto dal presente Regolamento Operativo si attua mediante

l'ingresso nel capitale sociale oppure mediante l'incremento di partecipazioni sociali già detenute direttamente e/o indirettamente dalla Regione Calabria – tramite l'intervento di Fincalabra SpA nella qualità di Soggetto gestore del Fondo, allo scopo di riequilibrare/renderemaggioritaria o totalitaria la quota di partecipazione pubblica. L'obiettivo dell'intervento è quello di rafforzare gli asset industriali fondamentali per la regione Calabria, anche in ottica macroeconomica, accompagnarne la crescita dimensionalee lo sviluppo tecnologico, e favorire la ripresa di aziende strategiche durante le fasi di stress finanziario, anche conseguenti all'emergenza COVID-19 e alla guerra in Ucraina, dotandole inoltre di una governance stabile.

ART. 4 – MISURA E CARATTERISTICA DELL'INTERVENTO

In coerenza con il Documento di Exit Strategy predisposto dal Dipartimento "Programmazione Unitaria" ed approvato con la citata Delibera di Giunta regionale n. 554 del 14 dicembre 2021, l'intervento del Fondo è caratterizzato dall'ingresso nel capitale sociale oppure nell'incremento di partecipazioni sociali già detenute direttamente e/o indirettamentedalla Regione, in favore di imprese che operano in settori strategici definiti dalla Regione Calabria.

La durata dell'intervento finanziario previsto dal presente Regolamento Operativo sarà superiore a 7 anni, e ciò per consentire il riposizionamento delle imprese che operano nei settori strategici definiti dalla Regione Calabria.

L'importo massimo dell'intervento finanziario previsto dal presente Regolamento Operativo, concedibile alle singole imprese aventi titolo operanti nei settori strategici della Regione Calabria, sarà definito a seguito delle verifiche di cui al successivo art. 8.

In relazione alle caratteristiche dell'intervento verrà verificata l'applicabilità della disciplina sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

ART. 5 – SOGGETTO GESTORE

La Regione Calabria ha individuato la Fincalabra S.p.A., Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria, Ente strumentale e società in house della Regione Calabria, da essa interamente partecipata, il soggetto a cui affidare la gestione del Fondo previsto dal presente Regolamento Operativo.

Fincalabra SpA, in qualità di Soggetto gestore del Fondo, e secondo le disposizioni previste dall'Accordo stipulato con la Regione Calabria, svolge le attività necessarie alla attuazione, alla gestione ed al monitoraggio delle misure di intervento finanziario previste, ed in particolare:

a) Definizione delle procedure per l'attuazione degli interventi individuati direttamente con legge regionale e/o con delibera di Giunta regionale, in aziende e/o settori strategici regionali, nel rispetto delle normative e disposizioni applicabili;
b) Verifica dei requisiti previsti in capo ai soggetti ammissibili per l'accesso al Fondo, nonché analisi e controllo delle informazioni;
c) Adozione dei provvedimenti propedeutici all'acquisizione e/o all'incremento delle quote di capitale sociale;
d) Definizione della concertazione dell'operazione, delle modalità di *governance* nel periodo di investimento, delle modalità di monitoraggio e tutele di Fincalabra, delle forme e delle modalità di uscita e ogni altro elemento per la corretta gestione delle operazioni (attraverso *term sheet*, accordo di investimento, patti parasociali);

e) Acquisizione delle quote del capitale sociale delle aziende individuate;
f) Controllo e coordinamento delle attività necessarie alla gestione della misura di intervento;
g) Gestione dei rientri degli interventi finanziari;
h) Attività di monitoraggio finalizzate al reporting alla Regione Calabria delle performance del Fondo, del raggiungimento dei target e in generale dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale;
i) Esame delle controdeduzioni e svolgimento dei controlli del Fondo, con particolare riferimento a: a) controlli amministrativo-documentali; b) visite di controllo; c) relazioni periodiche.

Inoltre, Fincalabra SPA svolge attività di indagini e analisi con cadenza semestrale ai fini dell'individuazione dei settori strategici della Regione Calabria da sostenere attraverso gli interventi previsti dal Fondo e da sottoporre all'esame dell'Amministrazione regionale.

ART. 6 – MODALITÀ DI ACCESSO

L'accesso al Fondo, in relazione alla tipologia di impresa beneficiaria, avviene sulla base delle seguenti modalità.

1. Nel caso di imprese direttamente individuate sulla base di previsioni espresse contenute nella Legge regionale/o Delibera di Giunta Regionale, a seguito di istanza del soggetto interessato, contenente la proposta delle partecipazioni acquistabili e il relativo prezzo, il Soggetto Gestore procede all'acquisizione della documentazione e alle conseguenti verifiche di cui agli articoli;
2. Nel caso di imprese operanti nei settori strategici della Regione Calabria, individuati sulla base di previsioni espresse contenute nella Legge regionale/o Delibera di Giunta Regionale, il Soggetto gestore provvederà a definire, in coerenza con il presente Regolamento, un apposito avviso pubblico, condiviso con il Dipartimento regionale competente, finalizzato a selezionare le imprese ammissibili all'intervento del Fondo.

ART. 7 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Ai fini dell'accesso agli interventi nel capitale sociale previsti dal presente Regolamento, le imprese individuate sulla base delle modalità indicate all'articolo precedente, dovranno presentare al Soggetto gestore la documentazione di seguito elencata:

a) Copia dei Bilanci approvati e depositati relativi agli ultimi tre esercizi sociali chiusi, completi di nota integrativa, relazione sulla gestione, verbale di assemblea, relazione del collegio sindacale/revisore contabile e, ove prevista, di revisione/certificazione di bilancio, nonché attestazione di invio telematico;
b) Situazioni contabili relative agli ultimi tre esercizi contabilmente chiusi;
c) Situazione contabile aggiornata a data recente, e comunque non oltre la data dell'ultimo giorno del secondo mese antecedente la data di presentazione della domanda;
d) Centrale dei Rischi di Banca d'Italia (che le imprese potranno richiedere online accedendo al sito web www.bancaditalia.it) relativa agli ultimi trentasei mesi disponibili;

Il Soggetto gestore nel corso dell'esame della documentazione prodotta potrà richiedere integrazioni di dichiarazioni/documenti risultati incompleti o ulteriore documentazione utile

alle attività di istruttoria. Detta documentazione integrativa dovrà essere inviata al Soggetto gestore entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della suddetta richiesta.

ART. 8 – VERIFICA DI AMMISSIBILITA' E APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO

L'iter di verifica di ammissibilità e approvazione dell'intervento prevede le seguenti fasi:

- Esame di fattibilità da parte del Comitato di Valutazione ivi inclusa la verifica del rispetto della normativa in materia di aiuto di stato per l'intervento in esame;
- Due diligence da parte di società di revisione incaricata dal Soggetto Gestore;
- Approvazione della proposta d'intervento da parte del CdA di Fincalabra;
- Deliberazione dell'Assemblea di Fincalabra per l'acquisizione delle partecipazioni.

L'esame della fattibilità dell'intervento è finalizzato a verificare:
- la completezza e correttezza della documentazione presentata secondo quanto previsto dal presente Regolamento Operativo;
- la completezza delle informazioni e dei dati forniti dall'Impresa richiedente secondo quanto previsto dal presente Regolamento Operativo;
- la sussistenza dei requisiti di fattibilità previsti dal presente Regolamento Operativo, anche sulla base delle autodichiarazioni fornite dall'impresa medesima;
- la dimensione finanziaria dell'intervento in relazione alle disponibilità del Fondo;
- l'applicabilità all'intervento proposto della disciplina sugli aiuti di Stato.

La verifica di fattibilità dell'intervento, è effettuata da un Comitato di valutazione, appositamente istituito dal Soggetto Gestore. Il Comitato di valutazione sarà composto da tre membri, scelti tra i propri dirigenti/funzionari e/o tra qualificati professionisti, di cui uno con funzioni di Presidente. Potrà essere individuato inoltre un componente supplente che sostituirà uno dei componenti designati.

Qualora la verifica di fattibilità dell'intervento si concluda positivamente, il Soggetto gestore sottoporrà l'impresa interessata ad apposita *due diligence*, effettuata da parte di società di revisione incaricata dal medesimo Soggetto gestore, finalizzata ad analizzare in particolar modo, e comunque in funzione dell'oggetto dell'incarico conferito, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società target, elementi di fattibilità e/o di criticità circa l'intervento, la congruità del prezzo della partecipazione. Al termine della *due diligence* effettuata, la società di revisione rilascerà al Soggetto gestore la relazione conclusiva ed il relativo esito.

1. A conclusione della *due diligence*, il Consiglio di Amministrazione di Fincalabra SpA delibererà l'approvazione della proposta di partecipazione(o il diniego) e l'importo dell'intervento a valere sul Fondo(in caso di approvazione della proposta), (capitale sociale + eventuale riserva sovraprezzo), tempi di versamento e definizione della propostadi patti parasociali che disciplinano la *governance* nel periodo di investimento, le forme ele modalità di monitoraggio e le tutele a favore di Fincalabra S.pa., le forme e le modalità di uscita di Fincalabra S.p.a.;

L'acquisizione della partecipazione è deliberata dall'Assemblea dei soci di Fincalabra SpA che, ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto sociale di Fincalabra SpA, a seguito delle verifiche di cui

agli artt. 4 e 5 della Legge 175/2016 e della DGR 527/2020, autorizza l'organo amministrativo a procedervi.

A conclusione dell'iter deliberativo dell'Assemblea dei soci, in caso di esito positivo, Fincalabra SpA procederà all'assunzione della partecipazione, alla stipula di accordi parasociali qualora ne sussistano i presupposti giuridici in funzione della tipologia di intervento deliberato e ad eventuali adempimenti, secondo quanto specificato all'art. 5.

ART. 8 BIS – ULTERIORI ATTIVITA' A TUTELA DEI RIENTRI

Nel caso in cui, le fasi di acquisizione e/o di gestione delle partecipazioni post acquisizione richiedano, da parte di Fincalabra, attività specialistiche ulteriori rispetto a quelle indicata ai precedenti artt. 5 e 8, a tutela dei rientri futuri del Fondo (i.e. predisposizione o valutazione di piani industriali finalizzati allo sviluppo del valore prospettico dell'impresa partecipata e/o al suo riposizionamento competitivo; ricorso a studi, analisi, pareri sulle strategie, politiche, decisioni dell'organo amministrativo, ai fini dell'adozione di scelte consapevoli e ponderate in sede assembleare; ecc), Fincalabra SpA potrà provvedervi con proprio personale o facendo ricorso a terzi, nel rispetto delle normative vigenti..

Le predette attività a tutela dei rientri non ricadono tra quelle connesse alle fasi di ammissibilità e valutazione dell'intervento; pertanto, i relativi costi, saranno coperti utilizzando direttamente le risorse in gestione dello stesso Fondo Exit Strategy Fuif. In alternativa, Fincalabra potrà provvedere alle suddette attività ulteriori anche mediante addebito dei relativi costi alla partecipata.

ART. 9 – COMITATO DI INVESTIMENTI

Al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi e gli impatti degli interventi del Fondo, è istituito un Comitato degli Investimenti, composto da tre membri effettivi, il Presidente nella persona del Direttore Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico e attrattori culturali", e due nominati dal Direttore Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico e attrattori culturali" tra i Dirigenti della Regione Calabria.

Fincalabra S.p.A. può designare fino a due rappresentanti che partecipano alle sedute del Comitato in qualità di osservatori. Gli osservatori riceveranno le stesse informazioni scritte che ricevono i membri del Comitato degli Investimenti sulle questioni discusse e/o decise dal Comitato stesso.

Il Comitato degli Investimenti ha diritto di designare, di volta in volta, altre persone in qualità di osservatori che potranno dare contributi sui punti posti all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato stesso.

Né i membri del Comitato degli Investimenti, né gli osservatori del Comitato, hanno diritto ad alcun compenso per le funzioni che svolgono e per la partecipazione alle riunioni.

Il Comitato degli Investimenti è responsabile della valutazione delle performance e dell'impatto del Fondo e, in base alle informazioni fornite da Fincalabra S.p.A., si occupa di monitorare le prestazioni di Fincalabra S.p.A. sull'attività del Fondo; verificare gli effetti sull'economia regionale degli interventi del Fondo; fornire indicazioni e raccomandazioni di natura generale a Fincalabra S.p.A. ed alla Regione Calabria in relazione alle prestazioni del Fondo.

Il Presidente convoca le riunioni del Comitato degli Investimenti di sua iniziativa o su richiesta

degli altri due membri e/o di Fincalabra S.p.A.

Le decisioni del Comitato degli Investimenti sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti ed in caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente.

ART. 10 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE PARTECIPATE

Le Imprese partecipate, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, sono obbligate, per tutta la durata della partecipazione, a quanto segue:

a) notificare preventivamente a Fincalabra, eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status, e comunque ogni cambiamento od evento che possa modificare o che modifichi il suo assetto giuridico e/o amministrativo o che possa incidere o che incida sulla sua consistenza patrimoniale, sulla sua situazione finanziaria ed economica o sulla sua capacità produttiva;
b) accettare sia durante l'istruttoria che durante la partecipazione, le indagini tecniche ed i controlli che Fincalabra, direttamente o anche per il tramite di terzi incaricati, riterrà opportuno effettuare;
c) comunicare periodicamente le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, secondo le modalità definite;
d) consentire ai funzionari regionali, nonché ai soggetti delegati da Fincalabra preposti alla verifica circa il corretto andamento dell'intervento, di effettuare, in qualunque momento, verifiche, controlli, accertamenti documentali, ispezioni e sopralluoghi presso l'Impresa partecipata, finalizzati ad accertare l'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente Regolamento Operativo, nonché di richiedere in qualsiasi momento informazioni e dati sull'intervento.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai soggetti beneficiari a Fincalabra S.p.A., quale Titolare del trattamento nell'ambito del presente Regolamento Operativo, saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione alla procedura e per tutte le conseguenti attività. Fincalabra S.p.A. tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per il raggiungimento delle predette finalità, Fincalabra S.p.A. raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate dai dipendenti del Soggetto gestore, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, solo per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità sopra menzionate, per finalità connesse all'adempimento di obblighi contabili e di legge, per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti e, in ogni caso, fino al compimento degli adempimenti previsti dalla procedura in oggetto. Fincalabra S.p.A. potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato per ottemperare a specifici obblighi previsti dalla procedura, nonché per obblighi contabili e/o di legge.

Alcuni soggetti agiranno in qualità di Responsabili del trattamento, mentre altri Enti agiranno

in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento, in ragione delle funzioni istituzionali e normative da essi svolte.

I dati non saranno trasferiti all'estero, né diffusi, eccetto alcune informazioni dei beneficiari che possono essere soggette a pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente dell'Amministrazione regionale e/o sul sito Società trasparente della Fincalabra S.p.A., nel rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiestipotrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione del proponente all'avviso.

Ai fini del presente Regolamento Operativo, Titolare del trattamento è Fincalabra S.p.A., con sede legale in Catanzaro, località Germaneto, Viale Europa snc c/o Cittadella regionale. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Fincalabra S.p.A. è raggiungibile all'email g.summaria@fincalabra.it e/o presso la sede della società all'indirizzo suindicato.

In qualsiasi momento, contattando la Società ed, in particolare, il RPD, al recapito indicato, sarà possibile avere maggiore contezza di quanto sopra descritto, conoscere le categorie dei possibili soggetti destinatari dei dati ed esercitare i seguenti diritti, previsti dal GDPR, revocare il consenso, se richiesto, chiedere l'accesso ai suoi dati, chiedere l'aggiornamento o larettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco degli stessi se trattati in violazione della legge, può opporsi al loro utilizzo, può ottenere la portabilità dei dati e può proporre un reclamo all'autorità di controllo.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Il Soggetto gestore, potrà procedere all'emanazione di note esplicative, di linee guida e/o di manuali operativi relativi al presente Regolamento.